

INVESTIMENTI 5.0 AGGIORNAMENTO

A seguito del completamento del quadro normativo ed operativo dell'agevolazione per investimenti 5.0, ovverossia relativi agli investimenti che, oltre al possesso di tutti i requisiti di automazione ed interconnessione previsti per gli investimenti 4.0, consentono di conseguire un risparmio energetico almeno del 3%, si ritiene utile fornire un'illustrazione completa ed aggiornata dell'agevolazione.

Ricordiamo che lo studio aveva già inviato e pubblicato un'informativa concernente gli investimenti 5.0 in data 31.03.2024 quale prima sintesi delle possibili agevolazioni.

Rispetto ai precedenti interventi agevolativi, il nuovo beneficio, che può arrivare anche al 45% dell'investimento, comporta una procedura più articolata, sia in via preventiva sia in fase di completamento degli investimenti.

Scopo della presente informativa è fornire ogni elemento utile per consentire ai clienti dello studio di effettuare valutazioni di fattibilità e convenienza degli investimenti aventi le caratteristiche 5.0.

SOMMARIO

1. Sintesi dell'agevolazione.....	3
2. Imprese beneficiarie.....	4
3. Condizioni	4
4. Investimenti agevolabili.....	5
5. Ambito temporale	5
6. Riduzione consumi energetici	6
7. Impianti di autoproduzione di energie da fonti rinnovabili	7
8. Spese di formazione.....	8
9. Determinazione del credito d'imposta	9
10. Esempi di calcolo	11
11. Procedura e adempimenti per accedere alle agevolazioni.....	13
12. Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni	15
13. Documentazione.....	16
14. Modalità di utilizzo del credito d'imposta	17
15. Rideterminazione dell'agevolazione	18
16. Rapporti con altre agevolazioni.....	19
17. Risorse finanziarie rese disponibili dallo stato.....	20

1. SINTESI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione per investimento 5.0 può essere sintetizzata come segue.

Credito d'imposta transizione 5.0	
Soggetti beneficiari	Imprese in qualsiasi forma giuridica esercitate
Ambito temporale	Investimenti nell'ambito di progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.
Investimenti agevolabili	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: • materiali "4.0", • immateriali "4.0", a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall'investimento. Nell'ambito del progetto di innovazione, sono altresì agevolabili: • gli investimenti in beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energie da fonti rinnovabili; • le spese di formazione del personale.
Misura del credito d'imposta	Differenziata in relazione alla riduzione dei consumi energetici, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili. L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziare a valere sul PNRR.
Procedura di accesso	Sì, con presentazione di specifiche comunicazioni e certificazioni tecniche tramite il portale GSE, secondo i modelli ivi disponibili.
Modalità di utilizzo	Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97); • decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito d'imposta spettante e comunque decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile; • in una o più quote entro il 31.12.2025; l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Adempimenti documentali	• Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo; • Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (costo superiore a 300.000 euro); • Certificazione contabile; • Certificazioni tecniche (<i>ex ante</i> ed <i>ex post</i>) relative al risparmio energetico; • Comunicazione del titolare effettivo.
Cumulabilità	Cumulabilità con altre agevolazioni, nel limite del costo sostenuto. Espresso divieto di cumulo con: • credito d'imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020;

Credito d'imposta transizione 5.0	
	credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno <i>ex art. 16 del DL 124/2023</i>.
Decadenza	Pena la decadenza, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento: - i beni non devono essere ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione; - deve essere mantenuto il risparmio energetico ottenuto con il progetto di innovazione.

2. IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere all'agevolazione le imprese residenti in Italia in qualunque forma giuridica esercitate, di qualsiasi dimensione e con qualsiasi regime contabile applicato e, pertanto:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono ammesse al beneficio anche le imprese di nuova costituzione.

Restano invece escluse le imprese in stato di liquidazione.

3. CONDIZIONI

Per fruire dell'agevolazione, le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili i progetti di innovazione aventi per oggetto:

- beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 11.12.2016 n. 232 (c.d. beni "4.0"), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per l'esame di tali beni, e più in generale, delle caratteristiche degli investimenti 4.0 si rimanda all'informativa inviata dallo studio in data 05.04.2022 prelevabile anche dal sito di studio www.studiocavallini.com nella sezione "informative & scadenze");
- nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In tale progetto di innovazione sono, altresì, agevolabili:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

5. AMBITO TEMPORALE

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

- avviati dall'1.1.2024;
- completati entro il 31.12.2025.

Data di avvio

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Data di completamento

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B della L. 11.12.2016 n. 23: alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste da Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo: alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi: alla data di sostenimento dell'esame finale.

6. RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

L'agevolazione 5.0 spetta se gli investimenti effettuati consentono:

- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%;
- o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Struttura produttiva

Per struttura produttiva si intende un sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi. Al fine della determinazione del risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.

Processo produttivo

Per processo produttivo si intende l'insieme di attività correlate o integrate nella catena del valore che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione

ovvero la produzione o la distribuzione di servizi che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo). Per processo interessato dall'investimento s'intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016. Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo. È possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo.

7. IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI

Come evidenziato al precedente paragrafo 4. possono rientrare tra i costi agevolati anche gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Tali investimenti, tuttavia, pur se agevolabili, non concorrono al calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici.

Termine per l'entrata in esercizio

Gli impianti di cui al presente paragrafo devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

La mancata entrata in funzione entro il suddetto termine determina la decadenza dall'agevolazione.

Costi agevolabili

Nell'ambito degli investimenti per l'autoproduzione e autoconsumo di energia, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, se a distanza, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative:

- ai gruppi di generazione dell'energia elettrica;

- ai trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché ai misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- agli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile;
- ai servizi ausiliari di impianto;
- agli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Impianti fotovoltaici

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle suddette lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

8. SPESE DI FORMAZIONE

Sempre con riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 4. possono essere agevolate anche le spese di formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Spese agevolabili

Le tipologie di spese agevolabili sono di seguito evidenziate:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Caratteristiche delle attività formative agevolabili

Le attività formative sono agevolabili a condizione che siano:

- erogate da soggetti esterni all'impresa, individuati dall'art. 8 del DM 24.7.2024;
- relative a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- svolte negli ambiti formativi indicati nell'Allegato 2 al DM 24.7.2024.

Limiti alle spese agevolabili

Le spese di formazione sono agevolabili:

- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;
- sino al massimo di 300.000,00 euro.

9. DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili come di seguito evidenziato:

- 1) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:
 - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria);
- 2) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria);
- 3) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La seguente tabella riepiloga la misura dell'agevolazione.

	% riduzione consumi	% riduzione consumi	% riduzione consumi
Quote di investimenti	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni	5%	10%	15%

	% riduzione consumi	% riduzione consumi	% riduzione consumi
Quote di investimenti	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
di euro			

Incremento del beneficio

Fermo restando il limite massimo complessivo di spesa agevolabile pari a 50 milioni di euro, il beneficio è aumentato di:

- un importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione “tecnica”;
- un importo non superiore a 5.000,00 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione “contabile”.

Credito d'imposta effettivamente spettante

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto e alla comunicazione di completamento dello stesso:

- se i costi ammissibili effettivi sono uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- se i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

10. ESEMPI DI CALCOLO

Si riportano di seguito gli esempi di calcolo dell’agevolazione 5.0. forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Esempio n. 1

Si supponga di voler installare tre beni materiali e un bene immateriale agevolabili.

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di tre beni materiali e un bene immateriale relativamente ad un unico processo produttivo, si può

calcolare il risparmio energetico conseguibile con riferimento al processo interessato.

Nell'ipotesi in cui tali interventi permettano di conseguire una riduzione percentuale dei consumi energetici sul processo interessato pari, ad esempio, al 10,78%, l'impresa beneficiaria può includere nel progetto di investimento anche le spese per la formazione del personale.

La spesa per i suddetti beni materiali e immateriali è pari a 2.800.000,00 euro mentre la spesa per la formazione ammonta a 150.000,00 euro, per un totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento pari a 2.950.000,00 euro.

In tal caso, il calcolo del credito d'imposta spettante sarà così strutturato:

- 2.500.000,00 euro ai quali è riconosciuto un credito d'imposta determinato con un'aliquota pari al 40% (quindi 1.000.000,00 di euro);
- 450.000,00 euro ai quali è riconosciuto un credito d'imposta determinato con un'aliquota pari al 20% (quindi 90.000,00 euro).

Il credito d'imposta spettante è quindi pari a 1.090.000,00 euro.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento, il credito d'imposta effettivamente spettante:

- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello prenotato. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 3.200.000,00 euro, il credito d'imposta spettante sarà comunque pari a 1.090.000,00 euro;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 2.400.000,00 euro, il credito d'imposta spettante sarà quindi pari a 960.000,00 euro.

Esempio 2

Ipotizzando che il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene materiale e un bene immateriale relativamente ad un processo produttivo (Processo produttivo 1) e di un bene materiale e un bene immateriale relativamente ad un altro processo produttivo (Processo produttivo 2) sarà necessario calcolare il risparmio energetico conseguibile con riferimento alla struttura produttiva.

Inoltre, qualora l'impresa beneficiaria sia una PMI non soggetta ad obbligo di revisione legale dei conti e che tali interventi permettano di conseguire una riduzione percentuale dei consumi energetici calcolata sulla struttura produttiva pari, ad esempio, al 6,53%, l'impresa può includere nel progetto di

investimento anche le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti.

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 1.200.000,00 euro, mentre le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti ammontano, rispettivamente, a 5.000,00 euro e a 3.000,00 euro, per un totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento pari a 1.208.000,00 euro.

Il calcolo del credito d'imposta spettante sarà così strutturato:

- 1.200.000,00 euro, ai quali è riconosciuto un credito d'imposta determinato con un'aliquota pari al 40% (quindi 480.000,00 euro);
- 8.000,00 euro relativi alla certificazione energetica e alla revisione legale dei conti, ai quali è riconosciuto un credito d'imposta determinato con un'aliquota pari al 100%.

Il credito d'imposta spettante è quindi pari a 488.000,00 euro.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento, il credito d'imposta spettante:

- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello prenotato. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 1.350.000,00 euro, il credito d'imposta spettante sarà comunque pari a 488.000,00 euro;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 1.008.000,00 euro (considerando che le spese per la certificazione energetica e la revisione legale dei conti siano rimaste invariate), il credito d'imposta spettante sarà pari a 408.000,00 euro.

11. PROCEDURA E ADEMPIMENTI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

La procedura per la richiesta del credito d'imposta prevede in sostanza tre fasi:

- comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.

In particolare:

- per la prenotazione del credito d'imposta le imprese devono inviare una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione

“tecnica” ex ante. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro);

- il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell’importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse;
- entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma), l’impresa deve trasmettere una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- entro 5 giorni dalla data di presentazione di tale comunicazione, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato;
- a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28.2.2026), l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione tecnica ex post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato;
- entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato;

- decorsi 10 giorni da tale comunicazione, il credito d'imposta sarà utilizzabile.

Le comunicazioni vanno corredate con la documentazione richiesta, sulla base dei modelli resi disponibili sul sito del GSE.

Certificazioni "tecniche"

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, sotto forma di perizie asseverate, rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- gli Esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Credito d'imposta sulle spese di certificazione per le PMI

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale del GSE denominato "Transizione 5.0", presente tra i servizi

relativi alle misure PNRR e accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE.

Le comunicazioni preventive e quelle "intermedie" di effettuazione degli ordini possono essere presentate dalle ore 12.00 del 7.8.2024.

Le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione possono essere presentate dalle ore 12.00 del 12.9.2024 e, comunque, non oltre il 28.2.2026.

13. DOCUMENTAZIONE

Conservazione della documentazione

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura e in altri documenti

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta, nei suddetti documenti deve essere altresì indicato il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica del GSE, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX.

Certificazione della documentazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.

Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Ulteriori obblighi documentali derivanti dal PNRR

In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l'altro:

- la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
- il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 12.2.2021 n. 241.

14. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (art. 38 co. 13 del DL 19/2024 e art. 13 del DM 24.7.2024):

- presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante e, comunque, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- in una o più quote, entro il 31.12.2025.

L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

15. RIDETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

È prevista la rideterminazione del credito d'imposta se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

In tal caso:

- il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo;
- il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Investimenti sostitutivi

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Altre ipotesi di decadenza

L'impresa decade totalmente o parzialmente dall'agevolazione, tra l'altro, anche nelle seguenti fattispecie:

- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito;
- mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento.

16. RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall'art. 13 del DL 60/2024.

Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0

In caso di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta transizione 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0 previa comunicazione di completamento degli investimenti.

Gli obblighi previsti in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi sopra indicati.

Non imponibilità fiscale dell'agevolazione 5.0

Il credito d'imposta per investimenti 5.0

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

17. RISORSE FINANZIARIE RESE DISPONIBILI DALLO STATO

Il credito d'imposta transizione 5.0, a differenza dei precedenti benefici relativi ad investimenti, spetta sino ad esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato.

Le risorse attualmente stanziare ammontano a 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, suddivise come segue:

- beni strumentali: 3.780 milioni di euro;
- sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia: 1.890 milioni di euro;
- formazione: 630 milioni di euro.

* * *

Lo studio resta a disposizione per ogni specifico approfondimento.